

ECC.MO

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO

- ROMA -

Nel giudizio **R.G. n. 10863/24**, pendente avanti la **I[^] Sezione**

RICORSO PER MOTIVI AGGIUNTI

con istanza di notificazione per pubblici proclami ex art. 41, comma 4 c.p.a.

Nell'interesse della Dott.ssa **COSTANZA BORRI**, nata a Pavia il 4.11.1990 (C.F. BRRCTN90S44G388K) ed ivi residente in via Mauro Rusconi n. 8, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Paolo Re (C.F. REXPLA63R25B180D . PEC: paolo.re@pavia.pecavvocati.it – fax 02.76026777), Serena Filippi Filippi (C.F.: FLPSRN72M53E506R – PEC: avvserenafilippi@puntopec.it – fax 02.76026777) e Nicolò Adavastro (C.F. DVSNCL85P20F205S, PEC: avvnicoloadavastro@pec.it, FAX 02.76026777), anche disgiuntamente tra loro, giusta delega in calce al presente atto, con domicilio digitale corrispondente alle caselle di posta elettronica certificata rispettivamente indicate, e domicilio fisico eletto presso lo studio del Dott. Alfredo Placidi (C.F.: PLCLRD67A09H501B – PEC: agplacidi@pec.it – Fax 06.97250762) in Roma, via Barnaba Tortolini n. 30.

I difensori dichiarano di voler ricevere ogni comunicazione riguardante il presente procedimento a tutti gli indirizzi FAX e PEC sopra indicati.

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA (C.F. 80184430587), in persona del Ministro pro tempore, con sede in Via Arenula, 70 - 00186 Roma, con domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Generale dello Stato, con sede in 00186 Roma, via dei Portoghesi n. 12;

e nei confronti di

Dott. DAVIDE CESARE PELIZZA (C.F. PLZDDC89M11G388G) residente a Via Pollini n. 44 B, Villanova D'Ardenghi, 27030 (PV), non costituito in giudizio.

IN PUNTO:

per l'annullamento, con i presenti motivi aggiunti

- del Decreto del Ministero Giustizia del 15.5.2025, successivamente pubblicato, di approvazione della graduatoria dei vincitori del concorso per esami a 400 posti di notaio indetto con decreto dirigenziale del 13.12.2022 (**doc. 14**), nonché di ogni atto ad esso presupposto, correlato e/o comunque consequenziale, ivi incluse:
- la graduatoria dei vincitori (**doc.15**);
- l'avviso in data 16.5.2025 di pubblicazione della graduatoria dei vincitori e delle sedi disponibili (**doc.16**);
- il Decreto del Ministero della Giustizia del 12.6.2025 di nomina e assegnazione delle sedi ai partecipanti del concorso;

FATTI

1. Come anticipato con il ricorso introduttivo, cui si fa riferimento per ragioni di sintesi processuale, la ricorrente ha preso parte al concorso, indetto dal Ministero della Giustizia, per l'assegnazione di 400 posti di Notaio (Decreto del Direttore Generale degli Affari Interni del 13/12/2022, pubblicato nella G.U. n. 99 del 16/12/2022 – 4a serie speciale – concorsi ed esami, **doc. 1**).

2. Lo scorso 6.2.2024 la Commissione Esaminatrice ha proceduto all'esame degli elaborati della ricorrente, e dopo la formale verifica sulla integrità delle

buste, ha proceduto all'esame del primo elaborato, costituito dall'atto *inter vivos* di diritto di civile.

3. Per quanto desumibile dal relativo verbale (cfr verbale n. 317, **doc. 4**), dopo l'esame del primo elaborato, la Commissione ha ritenuto la candidata non idonea, e quindi, ai sensi di quanto previsto dall'art. 11 comma 7 D.Lgs. n. 166/2006, ne ha disposto l'immediata esclusione dalla procedura di concorso, senza procedere ad esaminare gli ulteriori elaborati presentati.

4. In particolare, la Commissione ha ritenuto l'elaborato della ricorrente innanzitutto viziato da (cfr All. C al verbale 317, **doc. 5**) da un profilo di nullità, sul presupposto che "*nella clausola relativa alla conformità catastale, manca l'esplicito collegamento tra i dati catastali dell'immobile compravenduto e la planimetria depositata in catasto*" (punto 1 della formulazione standard, all. C, **doc. 5**), ritenuto errore grave ed immediatamente escludente dalla procedura, nonché da:

- un profilo di grave insufficienza per presunta incongruità delle soluzioni adottate, sul presupposto che "*la rinuncia all'azione di restituzione da parte di terzo è riferita univocamente ed espressamente all'intera donazione, così rinunciando Terzo all'azione di restituzione del bene donato a Primo; in tali termini la soluzione travalica la richiesta di Sempronio, circoscritta alle sole azioni proponibili da Terzo nei suoi confronti*" (punto 4 della formulazione standard, all. C, **doc. 5**);
- un profilo, non determinante ai fini dell'esclusione dal concorso, di presunta insufficienza per difetto di competenza e/o coerenza logica e/o di esattezza sotto il profilo giuridico, riscontrabile "*A. Nella mancanza di ogni garanzia relativa alla servitù, la cui esigenza, derivante dall'esistenza dell'iscrizione ipotecaria contro il proprietario del fondo servente, non è stata colta dal candidato, che l'ha ritenuta superflua, argomentando impropriamente sulla base dell'avvenuta trascrizione del titolo e dell'acquisto del diritto, in forza del principio di inerenza,*

*irrilevante agli effetti sopra considerati; B) nell'aver inserito l'esistenza della servitù tra le pregiudizievoli, senza considerare che la stessa è a favore e non a carico del bene trasferito; C) in parte teorica il candidato affronta le tematiche richieste dalla traccia senza il dovuto approfondimento” (punto 13 della formulazione standard, all. C, **doc. 5**);*

5. In ragione dei profili di nullità e grave insufficienza riscontrati, la Commissione non ha quindi proceduto ad esaminare gli ulteriori elaborati, dando applicazione a quanto disposto dall'art. 11 comma 7 del D.Lgs. n. 166/2006 e disponendo l'esclusione della ricorrente dal concorso.

6. L'elenco dei candidati ammessi a sostenere le prove orali (**doc. 6**) è stato pubblicato sulla pagina del sito internet del Ministero della Giustizia dedicato all'Esame il successivo 3.7.2024 (**doc. 7**);

7. Pertanto, con ricorso notificato in data 2.10.2024, depositato in data 22.10.2024, la Dott.ssa Borri instaurava l'odierno giudizio innanzi l'Ill.mo TAR adito al fine di ottenere l'annullamento, previa sospensione:

- *“del verbale n. 317 del 6.2.2024 della Commissione Esaminatrice del concorso per esami a 400 posti di notaio indetto con decreto dirigenziale del 13.12.2022, nella parte in cui la Commissione stessa, dopo la lettura del primo elaborato relativo all'atto inter vivos di diritto civile, estratto dalla busta 789 contenente gli elaborati della dott.ssa Costanza Borri, ha dichiarato non idonea la candidata ricorrente;*
- *dell'allegato C al predetto verbale n. 317 del 6.2.2024;*
- *dell'elenco dei candidati ritenuti idonei a sostenere la prova orale, reso noto mediante pubblicazione sul sito internet del Ministero della Giustizia in data 3.7.2024, nella parte in cui non indica la ricorrente, dott.ssa Costanza Borri;*
- *di ogni altro atto connesso, correlato e/o comunque consequenziale, anche allo stato non conosciuto”;*

8. Si costituiva, resistendo al gravame, il Ministero della Giustizia, assistito *ex lege* dall'Avvocatura Generale dello Stato; all'esito della camera di consiglio per l'esame della domanda di sospensiva, la causa veniva riunita al merito, con udienza fissata per il 9.07.2025.

9. Nelle more, con Decreto del Ministero della Giustizia del 15.05.2025 veniva approvata la graduatoria dei vincitori del concorso per esami a 400 posti di notaio indetto con decreto dirigenziale del 13.12.2022 (**doc. 14**), ivi inclusa la graduatoria dei vincitori e l'avviso in data 16.05.2025 di pubblicazione della graduatoria dei vincitori e delle sedi disponibili (**docc. 15 – 16**); con decreto in data 12.6.2025, il Ministero procedeva inoltre alla nomina dei nuovi notai ed alla assegnazione delle rispettive sedi.

10. Nel corso dell'udienza pubblica veniva quindi formulata istanza di rinvio, al fine permettere la proposizione dei presenti motivi aggiunti; l'adito TAR fissava quindi nuovamente l'udienza pubblica di discussione del merito della vertenza al 19.12.2025;

Analogamente agli atti già impugnati in sede di ricorso introduttivo, anche i successivi atti assunti dal Ministero a conclusione della procedura concorsuale si rivelano viziati per illegittimità derivata, derivante dai motivi già spesi con il gravame iniziale, meritando pertanto annullamento alla luce del seguente articolato motivo di

DIRITTO

I. ILLEGITTIMITÀ DERIVATA - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTICOLI 10 COMMA 2 E 11 COMMI 5 E 7 DEL D.LGS. N. 166/2006; ECCESSO DI POTERE PER ILLOGICITÀ E CONTRADDITTORIETÀ MANIFESTA; DISPARITÀ DI TRATTAMENTO; ECCESSO DI POTERE PER CARENZA DI ISTRUTTORIA. VIOLAZIONE ARTT. 3 E 97 COST.

Anche il Decreto del Ministero della Giustizia del 15.05.2025 con cui è stata approvata la graduatoria dei vincitori del concorso per esami a 400 posti di

notaio indetto con decreto dirigenziale del 13.12.2022 (**doc. 14**), ed i successivi atti della sequela procedimentale, ed in particolare il DM del 12.6.2025 di assegnazione della sede ai vincitori del concorso, si rivelano viziati da profili di illegittimità derivata, in quanto colpiti da quegli stessi profili di violazione di legge ed eccesso di potere già denunciati in sede di ricorso introduttivo avverso gli atti di esclusione della candidata dalla procedura, trattandosi di atti della medesima sequenza procedimentale avviata con l'illegittima esclusione della ricorrente dal concorso a suo tempo indetto dal Ministero.

Sono in particolare da ribadire e confermare i rilevanti e manifesti profili di illogicità e contraddittorietà nell'operato della Commissione d'esame, con clamorosi errori valutativi – che in ragione della loro consistenza e rilevanza possono formare oggetto di sindacato in sede giudiziale, pur attenendo il merito amministrativo – che hanno dato adito a evidentissimi profili di disparità di trattamento tra i candidati all'esame, posto che (cfr in particolare **docc. 11 -13**) in presenza di formule ed espressioni che nel caso in esame hanno condotto ad un giudizio di “nullità” o di grave insufficienza dell'elaborato, in altri casi, e per altri candidati, le medesime formule hanno invece sorprendentemente condotto a valutazioni positive, utili al favorevole prosieguo della valutazione concorsuale, con la conseguenza – evidente ed innegabile– che situazioni oggettivamente identiche, sono state valutate in maniera assai differente dalla Commissione giudicatrice, che seppur articolata in differenti sottocommissioni, è organo valutativo di carattere unitario nominato dal Ministero.

E ciò comunque senza sottacere che l'aver erroneamente rilevato, nelle fasi iniziali della correzione, la sussistenza di un grave “errore escludente”, non può che aver alterato ed influenzato negativamente tutto il restante operato della Commissione, la quale evidentemente ha espresso le successive valutazioni senza una adeguata serenità, infine giungendo, come cennato più sopra, a conclusioni manifestamente illogiche e contraddittorie.

Non possono pertanto che ribadirsi, anche avuto riguardo ai provvedimenti da ultimo impugnati, tutti quei profili di illogicità che hanno condotto all'impugnativa del provvedimento di esclusione dal concorso della ricorrente. Va da sé che tutte le censure sopra evidenziate, come già dedotto, non possono non riverberare i propri effetti invalidanti nei successivi atti, i quali, al pari dei precedenti provvedimenti oggetto di ricorso, dovranno essere annullati.

1. Sulla presunta “nullità” dell’elaborato della ricorrente.

La Commissione ha innanzitutto ritenuto sussistere profili di “nullità” dell’elaborato concorsuale della ricorrente sul presupposto che “*nella clausola relativa alla conformità catastale*” mancherebbe “*l’esplicito collegamento tra i dati catastali dell’immobile compravenduto e la planimetria depositata in catasto*”.

Alla luce dei contenuti dell’elaborato della ricorrente e delle previsioni di legge in materia di conformità catastale, il Giudizio espresso dalla Commissione appare tuttavia clamorosamente errato e smentito dalla realtà dei fatti.

L’elaborato della ricorrente infatti (cfr **doc. 8**):

- riporta in premessa sia i dati catastali minimi essenziali (Comune, foglio, particella e subalterno) che i dati catastali ulteriori (categoria, classe, zona censuaria, vani, superficie e rendita catastale) dell’immobile, ricavati dai registri del Catasto dei Fabbricati, e pertanto indica esattamente i riferimenti catastali dell’immobile in questione;
- all’art. 6 prevede testualmente che: “*ai sensi dell’art. 29 comma 1 bis della l. 52/85, relativamente al bene oggetto del presente atto, e sulla base delle vigenti disposizioni in materia catastale, dichiara che i dati catastali e la planimetria depositata in catasto, che si allega al presente atto sotto la lett. B, sono conformi allo stato di fatto*”.
- fa in definitiva espresso riferimento e richiama puntualmente sia i dati castali dell’immobile oggetto della ipotetica compravendita sia la

correlata planimetria, attestandone la coerenza e prevedendo addirittura che la predetta planimetria venisse allegata all'atto notarile, nel rispetto dei più rigidi criteri imposti in materia dalla Corte di Cassazione, che ritiene necessario che venga accertata la conformità allo stato di fatto non solo della planimetria dell'immobile ma anche dei relativi dati catastali, pena la nullità del relativo atto notarile (**Cass. Civ. n. 8611/2014**);

- la clausola utilizza la dicitura “*relativamente al bene oggetto del presente atto*”, e quindi non può che riferirsi al bene precedentemente individuato catastalmente nel corpo dello stesso elaborato. Inoltre sulla base delle vigenti disposizioni in materia catastale, viene dichiarato che i dati catastali e la planimetria depositata in catasto (allegata oltretutto in atto) sono conformi allo stato di fatto, così pienamente assolvendo alle richieste della traccia;
- è quindi assolutamente coerente con le previsioni di cui al citato art. 29 comma 1 bis della l. 52/85, secondo cui gli atti pubblici e le scritture private autenticate tra vivi aventi ad oggetto il trasferimento, la costituzione o lo scioglimento di comunione di diritti reali su fabbricati già esistenti, ad esclusione dei diritti reali di garanzia, devono contenere, per le unità immobiliari urbane, a pena di nullità, oltre all'identificazione catastale, il riferimento alle planimetrie depositate in catasto e la dichiarazione, resa in atti dagli intestatari, della conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie, sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale; dichiarazione che – come cennato - nel caso di specie è **stata pacificamente prevista**, con indicazione dei dati catastali e delle planimetrie, attestazione di conformità allo stato di fatto ed addirittura con previsione che le citate planimetrie venissero allegare all'ipotetico atto notarile;
- è infine coerente con le clausole riportate nei formulari notarili, ed in particolare la previsione riportata nell'elaborato della ricorrente è

identica alla “clausola – tipo” indicata nel formulario Lovato – Iberati – Avanzini, tra i più prestigiosi ed utilizzati nel notariato (**doc. 9**); sicchè, alla luce di tutto quanto sopra, risulterà infine evidente al Tribunale come le valutazioni della Commissione in tema di nullità dell’elaborato appaiano del tutto illogiche ed irrazionali, essendo stati rispettati nel caso di specie tutti i crismi redazionali prescritti dalla specifica normativa in materia, prevedendo addirittura prescrizioni aggiuntive di carattere cautelativo, quali l’acclusione all’atto delle planimetrie catastali, invero nemmeno richieste dalla normativa specialistica ma dalla prudente e corretta prassi operativa.

La scelta della Commissione appare ancor più irragionevole, illogica, contraddittoria ed illegittima sulla ulteriore considerazione che altri differenti elaborati riportanti la medesima previsione in materia di dichiarazioni di conformità catastale, e quindi riportanti clausole del tutto identiche a quella ora individuata come elemento di nullità dell’elaborato, sono invece state valutate positivamente dalla medesima Commissione, con evidente ed intollerabile disparità di trattamento tra i concorrenti (cfr tabella comparativa degli elaborati, **doc. 13**). Vicenda che peraltro ha dato spunto ad un acceso dibattito sulle riviste specialistiche di settore, ed in particolare sulla rivista del notariato (**doc. 12**).

A ciò si aggiunga la considerazione che l’aver erroneamente considerato la formula impiegata nell’elaborato della ricorrente alla stregua di un “grave errore” e quindi di una grave insufficienza, di per sé escludente dalla procedura, ha evidentemente influenzato, alterandole in senso negativo, le susseguenti valutazioni della Commissione esaminatrice, che proprio i ragione della erronea valutazione espressa in principio, non ha poi potuto esaminare serenamente la restante parte dell’elaborato, esprimendo infine, come emerge chiaramente dagli atti, giudizi palesemente illogici e contraddittori anche rispetto agli ulteriori errori rilevati, con valutazioni non scevre da un iniziale pregiudizio negativo nei confronti del compito della ricorrente.

2. Sulla presunta “grave insufficienza” dell’elaborato per “incongruità delle soluzioni adottate”.

La Commissione - sotto altro e concorrente profilo, rivelatosi analogamente determinante ai fini dell’applicazione della previsione escludente di cui all’art. 11 comma 7 D.Lgs. n. 166/2006 - ha inoltre ritenuto l’elaborato della ricorrente “gravemente insufficiente” per presunte incongruità delle soluzioni adottate in sede di redazione dello stesso.

In particolare, la Commissione ha ritenuto che alla luce dei contenuti della traccia d’esame, la soluzione individuata in atti dalla ricorrente risulterebbe in qualche modo ultronea, travalicando i contenuti e le richieste della traccia stessa. Anche in questo caso le valutazioni della Commissione appaiono manifestamente errate.

La traccia del compito prevedeva testualmente: *“i due fratelli Primo e Secondo, entrambi coniugati in regime di comunione legale, hanno ricevuto con atto di donazione a rogito del dottor Romolo Remo, notaio in Roma, in data 23 marzo 2015 in parti uguali tra loro, dai genitori Mevio e Filana, due fabbricati (A e B) ciascuno con annessa corte pertinenziale, siti in Roma, via Gioberti n. 5 e 7, mentre il fratello Terzo non ha ancora ricevuto alcunché. Ancora in vita i genitori, Primo e Secondo, hanno proceduto a dividere i beni donati con atto del medesimo notaio in data 15 febbraio 2022, con attribuzione a ciascuno di un fabbricato con annessa corte pertinenziale (...) Secondo intende alienare a Sempronio (sordomuto, ma capace di leggere e scrivere) il bene a lui assegnato e la moglie di Secondo è disponibile a intervenire nel relativo atto.*

Anche il fratello Terzo è disponibile a intervenire nel relativo atto pur senza prestare garanzia di alcun tipo, qualora possa tutelare l’acquirente, contro eventuali azioni che Terzo potrebbe esperire in futuro.

L’acquirente intende acquistare l’appartamento solo a condizione che:

1) la divisione stipulata l’anno precedente risulti valida ed efficace;

2) sia tutelato dalle conseguenze di eventuali future azioni promosse nei suoi confronti da Terzo”.

Con riferimento, pertanto, al profilo qui di interesse ed oggetto di valutazione negativa da parte della Commissione, la traccia ha quindi sostanzialmente richiesto al candidato di indicare e prevedere in atti adeguate tutele rispetto a possibili future azioni di Terzo nei confronti dell'acquirente.

Del tutto coerentemente con la traccia concorsuale e con il quadro normativo di riferimento, la concorrente ha quindi previsto nel proprio compito (**doc. 8**) la puntuale ed integrale rinuncia, da parte di Terzo, “*all'azione di restituzione nei confronti della donazione meglio descritta nel punto 1 delle premesse*”.

La previsione è stata tuttavia valutata dalla Commissione quale “grave insufficienza” dell'elaborato, sull'errato presupposto che “*la rinuncia all'azione di restituzione da parte di terzo è riferita univocamente ed espressamente all'intera donazione, così rinunciando Terzo all'azione di restituzione del bene donato a Primo; in tali termini la soluzione travalica la richiesta di Sempronio, circoscritta alle sole azioni proponibili da Terzo nei suoi confronti*” (punto 4 della formulazione standard, all. C, **doc. 5**).

Anche su questo punto le valutazioni della Commissione appaiono errate, illogiche e contraddittorie, posto che dall'esame della traccia non emerge in alcun modo l'obbligo, per il candidato, di prevedere nell'elaborato concorsuale una rinuncia di Terzo modulata secondo i contenuti pretesi dalla Commissione in sede di correzione, e segnatamente con una rinuncia di tipo parziale, riferibile unicamente al bene in titolarità di Secondo, anziché all'intera donazione.

Gli effetti che derivano dalla rinuncia all'azione di restituzione effettuata, per come prospettata nell'elaborato esaminato, senza dubbio consentono invece di raggiungere la finalità desiderata dalla parte, addirittura con portata ed effetti di tutela maggiori.

Tant'è che nella soluzione prospettata dalla ricorrente, in caso di eventuale futuro vittorioso esperimento dell'azione di riduzione, non potrebbe infatti essere richiesta la restituzione del bene immobile.

Deve quindi ritenersi nel caso di specie soddisfatto quanto richiesto dalla traccia, con la conseguenza che la scelta operativa della candidata non può essere certamente valutata come gravemente insufficiente, come invece ha preteso di fare la Commissione.

Si segnala inoltre al Collegio che nel testo della traccia, laddove si prevedeva in modo generico la disponibilità di Terzo (che, a differenza degli altri due fratelli, non era stato destinatario della precedente donazione) a intervenire in un futuro atto per tutelare la parte acquirente, non risulta comunque espressa in maniera inequivocabile la richiesta di procedere alla rinuncia dell'azione di restituzione relativa a un singolo bene, come invece preteso dalla Commissione esaminatrice.

Non è infatti così insolito che nella prassi notarile il futuro legittimario - conservando in ogni caso la facoltà di agire in riduzione - e nel nostro caso anche per tenere un comportamento uniforme con entrambi i fratelli donatari, desideri eliminare in unico contesto i pericoli derivanti dall'eventuale futuro esercizio dell'azione di restituzione contro terzi aventi causa da entrambi i donatari.

Eliminandoli con un'unica rinuncia all'azione restitutoria coinvolgente tutti i beni donati ai fratelli potrà favorire la futura circolazione degli immobili senza che occorra stipulare ulteriori costosi atti notarili di rinuncia.

Ed è probabilmente questo il motivo che ha indotto le altre sotto-commissioni a non valutare negativamente gli elaborati contenenti la stessa soluzione adottata dalla candidata (cfr **docc. 11- 13**).

Non sfuggirà in definitiva al Tribunale come la scelta di prevedere la rinuncia all'azione di restituzione per l'intera donazione - opzione fatta propria dalla ricorrente con l'elaborato oggetto di esame - si riveli quella maggiormente

cautelativa degli interessi della parte, in assoluta coerenza sia con i contenuti della traccia, sia con il quadro normativo di riferimento in materia, poiché utile a ridurre gli impatti correlati e connaturati a beni di provenienza donativa; errata è poi, alla luce dei principi in materia, la considerazione della Commissione secondo cui la previsione individuata nel compito risulterebbe in qualche modo limitativa dei diritti del legittimario (individuato dalla traccia come “Primo”) il quale evidentemente potrebbe, sino alla morte del donante e nonostante la rinuncia all’azione da parte di Terzo, esperire l’azione di riduzione, agendo pertanto comunque a tutela dei propri diritti.

La soluzione redazionale individuata dalla ricorrente non può quindi, con tutta evidenza, essere considerata alla stregua di una “grave insufficienza”, tale da comportare l’immediata esclusione dalla procedura concorsuale per una presunta “*contraddittorietà intrinseca delle soluzioni adottate*”.

Tra l’altro, anche in questo caso, la scelta della Commissione appare ancor più irragionevole, illogica, contraddittoria ed illegittima sulla ulteriore considerazione che altri differenti elaborati riportanti la medesima previsione in materia di rinuncia all’azione di restituzione, e quindi riportanti clausole del tutto identiche (cfr **doc. 11**) a quella ora individuata come elemento grave insufficienza dell’elaborato, sono invece state valutate positivamente dalla medesima Commissione, con evidente ed intollerabile disparità di trattamento tra i concorrenti.

I sopra denunciati profili di illogicità, contraddittorietà e disparità di trattamento hanno condotto la Commissione, in ritenuta applicazione di quanto previsto dall’art. 11 comma 7 D.Lgs. n. 166/2006, ad omettere l’esame dei successivi due elaborati scritti della ricorrente.

Invero, la complessità, e la conseguente opinabilità delle questioni giuridiche, sottese ai quesiti che costituiscono le prove d’esame del concorso notarile, fanno sì che le relative valutazioni operate dalla commissione siano sindacabili dal

giudice amministrativo nei casi in cui – come quello che qui ci occupa - sussistono elementi idonei a evidenziarne uno sviamento logico od un errore di fatto o, ancora, una contraddittorietà *ictu oculi* rilevabile (cfr. *ex multis* C.d.S., IV, 2 marzo 2011, n. 1350; id., 3 dicembre 2010, n. 8504; 9 settembre 2009, n. 5406; 29 febbraio 2008, n. 774; 22 gennaio 2007, n. 179).

Gli errori della Commissione Esaminatrice si sono quindi rivelati – di per sé e in sé - **determinanti** ai fini dell'esclusione della ricorrente dall'elenco degli ammessi alla prova orale, precludendo il completo esame degli elaborati scritti ed il successivo esame orale della candidata.

L'auspicato accoglimento del ricorso alla luce dei sopra denunciati profili di illegittimità ed eccesso di potere, con annullamento degli atti impugnati, dovrà quindi condurre ad una rinnovata valutazione del merito di tutti gli elaborati concorsuali, scevra dai denunciati vizi di eccesso di potere e di illegittimità.

Seppur **non determinante** ai fini dell'esclusione dal concorso, in ragione di quanto previsto dagli articoli 10 e 11 del D.Lgs. n. 166/2006, non pare comunque inutile evidenziare al Tribunale anche i profili di illogicità ed erroneità che hanno interessato la valutazione di “insufficienza” infine resa dalla Commissione sull'elaborato della ricorrente.

In particolare, nel caso di specie la Commissione ha ritenuto insufficiente l'elaborato per un presunto difetto di competenza e/o coerenza logica e/o di esattezza sotto il profilo giuridico, riscontrabile: “A. *Nella mancanza di ogni garanzia relativa alla servitù, la cui esigenza, derivante dall'esistenza dell'iscrizione ipotecaria contro il proprietario del fondo servente, non è stata colta dal candidato, che l'ha ritenuta superflua, argomentando impropriamente sulla base dell'avvenuta trascrizione del titolo e dell'acquisto del diritto, in forza del principio di inerenza, irrilevante agli effetti sopra considerati; B) nell'aver inserito l'esistenza della servitù tra le pregiudizievoli, senza considerare che la stessa è a favore e non a carico del bene trasferito; C) in*

parte teorica il candidato affronta le tematiche richieste dalla traccia senza il dovuto approfondimento” (punto 13 della formulazione standard, all. C, **doc. 5**);

Anche in questo caso le valutazioni dell'organismo esaminatore si appalesano, nondimeno e come già cennato, contraddittorie ed illogiche, posto che dall'esame dell'elaborato concorsuale (**doc. 8**) emerge con chiarezza che:

- la servitù prevista dalla traccia risulta comunque oggetto di adeguate tutele mediante previsione che la stessa sia puntualmente trascritta nei pubblici registri immobiliari, senza necessità quindi di ulteriori ed addizionali garanzie, come invece immotivatamente preteso dalla Commissione in sede di correzione;
- poiché costituita antecedente alla stipula del contratto richiesto, ed avendo effetti reali, la servitù – profilo evidentemente non colto dalla Commissione - avrà prevalenza sugli avvenimenti futuri e sarà opponibile ai terzi, assolvendo così pienamente alle funzioni di garanzia previste dalla traccia;
- la scelta di ricomprendere la servitù nell'articolo dell'elaborato relativo alle garanzie (art. 9), contrariamente a quanto indicato dalla Commissione, deve in realtà essere semplicemente considerata una precisazione finalizzata a mettere in evidenza l'esistenza (seppur non pregiudizievole) della servitù stessa, e non certo un elemento sintomatico del mancato riconoscimento della effettiva portata della previsione stessa o della volontà della concorrente di svilirne la effettiva portata. Né può in qualche modo sostenersi che l'inserimento nell'articolo denominato “Garanzie” della servitù sia espressione di una non conoscenza da parte della Candidata del fatto che la medesima servitù fosse a favore e non contro l'acquirente. Detto inserimento, come spesso accade nella prassi, altro non può intendersi se non come frase di rito con funzione di richiamo a trascrizioni preesistenti, senza causare alcun pregiudizio alla

parte acquirente.

Quanto infine alla considerazione che, nella parte teorica dell'elaborato, le tematiche sarebbero state affrontate dalla ricorrente senza il dovuto approfondimento, non può che annotarsi al Tribunale come il giudizio della Commissione si riveli del tutto **apodittico e generico**, oltre che non circostanziato e privo di qualsivoglia supporto motivazionale, risolvendosi in una mera affermazione di principio, da considerarsi priva di effettiva portata giuridica e che evidentemente in alcun modo può validamente condurre alla esclusione del candidato dalla procedura.

PQM

Voglia l'adito TAR, *contrariis reiectis* e previe le più favorevoli declaratorie, con espressa riserva di ogni ulteriore allegazione e produzione istruttoria, anche in punto di verifica e/o consulenza tecnica d'ufficio, così decidere:

nel merito, accogliere il ricorso introduttivo ed i presenti motivi aggiunti, annullando gli atti ed i provvedimenti impugnati, e per l'effetto ordinare alla Commissione Esaminatrice di disporre una rinnovata valutazione dell'elaborato relativo all'atto *inter vivos* di diritto civile redatto dalla ricorrente, al fine di consentire, nell'auspicato caso di esito positivo, la correzione anche gli altri due elaborati scritti (atto *mortis causa* e atto *inter vivos* commerciale) e conseguentemente, nel caso di dichiarazione di idoneità, l'ammissione a sostenere la prova orale.

Si depositeranno documenti come da separato elenco.

in ogni caso con vittoria di spese e onorari di causa. *Salvis iuribus*.


Dichiarazione in ordine al valore della causa

I sottoscritti difensori dichiarano che nella presente controversia il contributo



unificato è dovuto nella misura di euro 325,00, trattandosi di concorso pubblico.

Milano - Roma, 14 luglio 2025

Avv.to Paolo Re



Avv.to Nicolò Adavastro



ILL.MO

PRESIDENTE

DEL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO

- Roma -

ISTANZA DI NOTIFICAZIONE PER PUBBLICI PROCLAMI

(art. 41, comma 4 Cod. proc. amm.)

Ill.mo
Presidente

Premesso che

- le censure contenute nei motivi aggiunti interessano necessariamente tutti quei candidati inseriti nella graduatoria finale approvata con il Decreto Ministero della Giustizia del 15.05.2025, qui impugnata, ai quali è stata poi assegnata la sede notarile di riferimento;
- ove ritenuto indispensabile integrare il contraddittorio nei confronti di tutti i vincitori, l'elevato numero dei controinteressati di cui alla predetta

graduatoria rende assai gravosa l'esecuzione delle notificazioni individuali nei modi ordinari, tenuto conto anche della difficoltà di reperire residenze ovvero domicili certi dei controinteressati stessi, con conseguente incertezza del buon esito della notifica;


Tanto premesso, i sottoscritti difensori

C H I E D O N O


che l'Ill.mo Presidente di Codesto TAR voglia disporre, ai sensi dell'art. 41, comma 4 c.p.a., la notificazione per pubblici proclami con le modalità che vorrà prescrivere, sussistendone i presupposti (**cf. TAR Lazio, Roma, Sez. I bis, Ordinanza Collegiale 20 aprile 2017, n. 4729**), così da poter garantire ai controinteressati un tempo congruo per l'eventuale costituzione in giudizio.

Milano - Roma, 14 luglio 2025

Avv.to Paolo Re

 RE PAOLO
AVVOCATO
14.07.2025 11:11:40 GMT+01:00

Avv.to Nicolò Adavastro

 NICOLO' ADAVASTRO
AVVOCATO
14.07.2025 11:10:12 GMT+01:00

 SERENA FILIPPI FILIPPI
AVVOCATO
14.07.2025 11:52:47 GMT+01:00

ADAVASTRO & ASSOCIATI
STUDIO LEGALE
20122 MILANO – Via San Damiano, n° 4
Tel. 02/76006501 – Fax 02/76026777
27100 PAVIA – Via F. Rismondo, n° 2/4
Tel. 0382/24300-530609 – Fax 0382/33506
e-mail: studiolegale@adavastroassociati.it

RELATA DI NOTIFICA

Il sottoscritto Avv.to Paolo Re (C.F.: REXPLA63R25B180D – PEC paolo.re@pavia.pecavvocati.it– fax: 02.76026777) elettivamente domiciliato presso lo studio del Dott. Alfredo Placidi in Roma, via Barnaba Tortolini n. 30, come da delega in calce al presente atto, il quale dichiara di voler ricevere ogni comunicazione inerente alla presente procedura all’indirizzo PEC sopra indicato e/o al numero di fax 02.76.02.67.77; quale difensore della Dott.ssa Costanza Borri, nata a Pavia il 04.11.1990 (C.F.BRRCTN90S44G388K), in virtù della procura alle liti rilasciata in data 14/07/2025, qui allegata in copia informatica conforme all’originale alla presente notificazione, per conto del quale si procede alla presente notifica tramite posta elettronica certificata dal mio indirizzo PEC: paolo.re@pavia.pecavvocati.it

NOTIFICO

ai sensi di Legge

l’allegato “*Ricorso_per motivi aggiunti_del 14 luglio 2025_signed_signed_signed*” contenente l’originale digitale, formato su supporto informatico e sottoscritto digitalmente, del ricorso per motivi aggiunti proposto avanti il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Roma per l’annullamento del Decreto Ministero Giustizia del 15.5.2025, successivamente pubblicato, di approvazione della graduatoria dei vincitori del concorso per esami a 400 posti di notaio indetto con decreto dirigenziale del 13.12.2022, nonché di ogni atto ad esso presupposto, correlato e/o comunque consequenziale, ivi inclusa la graduatoria dei vincitori e l’avviso in data 16.5.2025 di pubblicazione della graduatoria dei vincitori e delle sedi disponibili

nonché l’allegato “*delega_borri_signed_signed_signed*” costituente copia per immagine asseverata della procura rilasciata su supporto analogico in data 14/07/2025, al seguente destinatario:

- **MINISTERO DELLA GIUSTIZIA** (C.F. 80184430587), in persona del Ministro pro tempore, con sede in Via Arenula, 70 - 00186 Roma all’indirizzo di posta elettronica certificata prot.dag@giustiziacert.it estratto dal sito istituzionale del Ministero e all’indirizzo gabinetto.ministro@giustiziacert.it estratto dal portale IPA perché non presente nel registro PP.AA – ex art. 28 DL. 76/2020) nonché all’indirizzo di posta elettronica certificata notificheattigiudiziari.mingustizia@giustiziacert.it estratto da ReGIndE

- **MINISTERO DELLA GIUSTIZIA** (C.F. 80184430587), in persona del Ministro pro tempore, con sede in Via Arenula, 70 - 00186 Roma, con domicilio *ex lege* presso la sede dell'**Avvocatura Generale dello Stato** a Roma, via dei Portoghesi n. 12 all'indirizzo di posta elettronica certificata ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it estratto dal registro PP.AA – ex art. 28 DL. 76/2020).


ATTESTO

che il messaggio PEC, oltre alla presente relata di notifica, sottoscritta digitalmente, contiene i seguenti allegati:

- “*Ricorso_per motivi aggiunti_del 14 luglio 2025_signed_signed_signed*”, contenente l'originale digitale, formato su supporto informatico e sottoscritto digitalmente, del ricorso proposto avanti il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Roma;
- “*delega borri_signed_signed_signed*” costituente copia per immagine asseverata della procura rilasciata su supporto analogico in data 14/07/2025 del quale estratta copia informatica ai sensi e per gli effetti dell'art. 18 n. 5 del DM 44/2011 così come modificato dal DM 48/2013.

Milano, 14 luglio 2025

Firmato digitalmente da Paolo Re



ADAVASTRO & ASSOCIATI
STUDIO LEGALE
20122 MILANO – Via San Damiano, n° 4
Tel. 02/76006501 – Fax 02/76026777
27100 PAVIA – Via F. Rismondo, n° 2/4
Tel. 0382/24300-530609 – Fax 0382/33506
e-mail: studiolegale@adavastroassociati.it


DELEGA

La sottoscritta Dott.ssa **Costanza Borri** nata a Pavia il 04.11.1990 (C.F.BRRCTN90S44G388K) ed ivi residente in via Mauro Rusconi n.8, delega a rappresentarla e difenderla nel presente ricorso per motivi aggiunti promosso nel giudizio RG n. 10863/2024 pendente avanti il TAR per il Lazio, sede di Roma, Sezione I, per l'annullamento del Decreto Ministero Giustizia del 15.5.2025, successivamente pubblicato, di approvazione della graduatoria dei vincitori del concorso per esami a 400 posti di notaio indetto con decreto dirigenziale del 13.12.2022, nonché di ogni atto ad esso presupposto, correlato e/o comunque consequenziale, ivi inclusa la graduatoria dei vincitori e l'avviso in data 16.5.2025 di pubblicazione della graduatoria dei vincitori e delle sedi disponibili e il Decreto del Ministero della Giustizia del 12.6.2025 di nomina e assegnazione delle sedi ai partecipanti del concorso, gli Avv.ti Paolo Re (C.F. REXPLA63R25B180D – PEC: paolo.re@pavia.pecavvocati.it – fax 02.76026777), Serena Filippi Filippi (C.F.: FLPSRN72M53E506R – PEC: avvserenafilippi@puntopec.it – fax 02.76026777) e Nicolò Adavastro (C.F. DVSNCL85P20F205S, PEC: avvnicoloadavastro@pec.it , FAX: 038233506), anche disgiuntamente tra loro, conferendo ai medesimi ogni facoltà di legge connessa al mandato ed eleggendo domicilio presso lo studio del Dott. Alfredo Placidi in Roma 00197, Via Barnaba Tortolini n. 30 e domicilio digitale ai loro indirizzi PEC presenti nei registri di giustizia.

Dichiara inoltre, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e dell'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR), di essere stata edotta che i dati personali richiesti o raccolti presso terzi verranno utilizzati ai soli fini dell'assolvimento dell'incarico conferito e presta il suo consenso al loro trattamento. Prendono, infine, atto che i dati in questione verranno trattati con strumenti manuali, informatici e telematici e con ogni altro mezzo necessario all'espletamento dell'incarico conferito con il presente mandato.

Pavia – Roma 14 luglio 2025,

DOTT.SSA COSTANZA BORRI




È autentica

Avv. Serena Filippi Filippi

 SERENA FILIPPI FILIPPI
AVVOCATO
14.07.2025 11:49:35 GMT+01:00

 RE PAOLO
AVVOCATO
14.07.2025 11:48:14 GMT+01:00

 NICOLÒ ADAVASTRO
AVVOCATO
14.07.2025 11:50:48 GMT+01:00

Avv Nicolò Adavastro